

Cassazione civile - sez. II - 20 giugno 2019 n. 16623 - *CAMPANILE Presidente* - *CARRATO Relatore* - *PM PATRONE* (conf.) - Banca Popolare di Sondrio (Avv.ti *CARRARA, DELLA VALLE*) - G. V. (Avv.ti *BERETTA, MARTIRE*)

Cassa con rinvio App. Brescia 15

Successioni mortis causa – azione di riduzione – legittimazione attiva – esercizio in via surrogatoria – creditori personali del legittimario pretermesso – ammissibilità (cod. civ., artt. 557, 2900)

È ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria - prevista dall'art. 2900 c.c. - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti. (1)

Fatti di causa

1. La Banca Popolare di Sondrio esponeva - in un ricorso per decreto ingiuntivo nel 2003 - di essere creditrice della somma di euro 314.242,69 (oltre interessi) nei confronti della società semplice G.A. e C., nonché, in solido, nei riguardi degli stessi, quali soci illimitatamente responsabili. Il decreto monitorio veniva concesso dal Tribunale di Sondrio in data 24 dicembre 2013 e, in difetto di opposizione da parte degli ingiunti, diventava definitivo, senza che, peraltro, le parti debentrici avessero mai adempiuto alla propria obbligazione. Al fine di esercitare le conseguenti azioni per il recupero della predetta somma (riconosciuta per effetto della formazione di un titolo esecutivo giudiziale), la suddetta Banca ricostruiva le vicende successorie che avevano interessato i due soggetti ingiunti, che erano figli legittimi di G.G., deceduto nel 1998, il quale - a sua volta - era figlio legittimo di G.C., morto nel (OMISSIS), e di L.E., deceduta nel 2000, che avevano anche un'altra figlia legittima, G.V., la quale, pertanto, risultava essere zia dei due anzidetti debitori.

Sulla base di questa premessa, la Banca in discorso evidenziava che, poiché il padre dei due debitori G.A. e G.C. era deceduto anteriormente alla moglie, ne derivava che entrambi si sarebbero dovuti considerare legittimari della madre L.E., qualità assunta per rappresentazione, ai sensi dell'art. 467 c.c., rispetto all'ascendente premorto G.G., e, quindi, aventi diritto ad una quota del patrimonio della poi defunta genitrice, in virtù e per gli effetti di cui all'art. 537 c.c..

Detta genitrice, però, con testamento olografo del 14 ottobre 1998, ritualmente pubblicato (e che non risultava essere stato successivamente impugnato), aveva istituito quale sua unica erede la signora G.V., figlia della defunta e sorella dell'ascendente dei sigg. G.V. e C., con totale pretermissione dei nipoti A. e C., debitori in forza dell'evidenziato decreto ingiuntivo definitivo costituente titolo esecutivo.

Per effetto della grave posizione debitoria di questi ultimi era interesse della suddetta Banca surrogarsi, ai sensi dell'art. 2900 c.c., nell'esercizio dei loro diritti di legittimari totalmente pretermessi, ovvero impugnare ai sensi dell'art. 524 c.c. una loro eventuale rinuncia ai propri diritti ereditari.

2. Sulla scorta di questa ricostruzione della vicenda fattuale la stessa Banca con atto di citazione notificato il 16 marzo 2004 - chiedeva al Tribunale di Cremona di accertare che G.A. (nato nel (OMISSIS)) e G.C. (nato nel (OMISSIS)) erano eredi legittimari di L.E. e, conseguentemente, di dichiarare nullo o, comunque, inefficace il testamento olografo della stessa debitamente pubblicato nella parte in cui risultava lesa la quota di riserva spettante agli anzidetti legittimati preteriti; per l'effetto, previa eventuale declaratoria ai sensi dell'art. 524 c.c., instava perché venisse determinato, ai sensi dell'art. 556 c.c., il valore dell'asse ereditario della defunta L.E. e, pertanto, fosse assegnata la quota di 1/3 di detto asse ad G.A. e a G.C., con conseguente condanna

di G.V. alla restituzione della quota spettante agli eredi preteriti, previo pagamento delle ragioni di credito vantate da essa Banca nei confronti dei medesimi, quantificate in Euro 314.242,69, oltre interessi e spese complessive.

3. La convenuta G.V. si costituiva in giudizio e, oltre ad invocare il rigetto dell'avversa pretesa sul presupposto che nulla era dovuto a G.A. e G.C., formulava anche domanda riconvenzionale nei confronti di questi ultimi due per la restituzione di somme - dagli stessi riscosse in virtù di vari titoli - a loro, però, non dovute o, comunque, non spettanti.

Gli altri due predetti convenuti G.A. e G.C. rimanevano contumaci.

4. All'esito dell'esperita istruzione, il Tribunale adito, con sentenza n. 12/2007, dichiarava inammissibile, per difetto di legittimazione attiva (sul presupposto che la Banca attrice non potesse annoverarsi tra gli "aventi causa" dei legittimari), ogni domanda proposta nei confronti di tutti i convenuti, nel mentre accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dalla G.V. nei riguardi degli altri convenuti G.A. e G.C. in ordine alla restituzione, in suo favore, della somma di Euro 65.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

5. Sull'appello proposto dalla Banca popolare di Sondrio, al quale resisteva l'appellata G.V. (mentre gli altri due appellati rimanevano, anche in questo grado, contumaci), la Corte bresciana, con sentenza n. 59/2013 (depositata il 15 gennaio 2013) rigettava il gravame e confermava l'impugnata sentenza di prime cure, condannando la Banca appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata.

A fondamento dell'adottata decisione la Corte territoriale poneva in risalto come la formulazione dell'art. 557 c.c. non lasciasse spazio ad interpretazioni diverse da quelle contenute nel tenore letterale dell'articolo stesso, secondo cui la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima (pur avendo ad oggetto diritti patrimoniali) non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa, nel cui ambito non potevano, perciò, ricomprendersi i creditori che agiscono in via di surrogazione (risulta citato quale precedente Cass. 23 febbraio 1982, n. 1114).

6. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Banca popolare di Sondrio, riferito a due motivi.

Ha resistito con controricorso la sola intimata G.V., mentre gli altri due intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

In un primo momento per la trattazione e la definizione del ricorso era stato scelto di procedere con il rito in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. ma, all'esito della relativa adunanza camerale, il collegio deliberava di rimettere il ricorso per la sua decisione alla pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato - in virtù dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione e falsa applicazione degli artt. 557 e 2900 c.c., prospettando l'erroneità in punto di diritto dell'impugnata sentenza, nella parte in cui, con l'adottata motivazione, aveva ritenuto che l'azione di riduzione non potesse ritenersi trasmissibile agli eredi e non fosse cedibile, escludendo, quindi, che potesse essere esercitata in via surrogatoria anche dai creditori personali dei legittimari pretermessi (nel caso di specie G.A. e G.C.), pur non avendo gli stessi mai rinunciato ai loro diritti sull'eredità.

(*omissis*)

2. La prima censura riguarda la *vexata quaestio* dell'ammissibilità o meno dell'esercizio, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che - come verificatosi

nel caso di specie - siano rimasti completamente inerti (senza, cioè, manifestare alcuna volontà in ordine alle disposizioni testamentarie lesive dei loro diritti).

Rileva il collegio che è necessario, per iniziare l'esame della delicata questione involta dal motivo, partire dalla valorizzazione del dato testuale di cui all'art. 557 c.c., comma 1, il quale – nell'occuparsi dei “soggetti che possono chiedere la riduzione” - stabilisce che la riduzione non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

E', quindi, pacifico che l'azione di riduzione, in quanto azione avente natura patrimoniale, è cedibile e trasmissibile agli eredi mentre è discusso quale sia l'ambito dei soggetti legittimati che possono ricomprendersi nell'alveo degli “aventi causa” e, in particolare, se a tale categoria appartengano anche i creditori personali del legittimario pretermesso, alla cui questione specificamente rilevante ai fini della risoluzione del motivo in discorso - si collega quella dell'esercitabilità, da parte degli stessi, dell'azione di riduzione in via surrogatoria e a quali condizioni essa possa ritenersi giuridicamente ammissibile.

Appare evidente che la risoluzione di tale questione implica - sul piano generale - la necessità di ricercare un bilanciamento tra due contrapposte situazioni, ovvero:

- da un lato, quella della libertà di esercizio di diritti di natura personale quale è propriamente quello del delato di accettare o meno l'eredità congiuntamente a quella dell'autonomia negoziale del testatore;
- dall'altro lato, l'esigenza di preservare la garanzia patrimoniale dei creditori (e, quindi, il diritto al conseguimento dell'effettivo soddisfacimento delle loro legittime ragioni creditorie) dei legittimari pretermessi, pur non potendo questi ultimi considerarsi propriamente chiamati all'eredità ai sensi dell'art. 457 c.c., commi 1 e 2, (per se, tuttavia, la legge non preclude agli stessi di rinunciare all'azione di riduzione e, quindi, in caso di suo vittorioso esperimento, di acquisire i diritti conseguenti all'accertamento dalla lesione della quota di legittima).

Deve, innanzitutto, darsi conto che la prevalente (e condivisibile) dottrina ha rilevato che l'azione di riduzione possa essere esercitata in via surrogatoria dai creditori del legittimario, potendo essi ricomprendersi nella categoria degli aventi causa previsti nell'art. 557 c.c., comma 1 citato (in correlazione con l'ultima parte dello stesso articolo).

Osserva, tuttavia, il collegio che, fini del riconoscimento di tale legittimazione, occorre valutare, in una interpretazione sistematica, le previsioni normative di cui agli artt. 557, 2900 e 524 c.c..

Invero, al di là dell'elemento letterale ricavabile dal citato art. 557 c.c., bisogna considerare che l'art. 2900 c.c. riconosce al creditore (per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni) la legittimazione ad esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore (per le quali egli rimane inerte), a condizione che i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale - e l'azione di riduzione ce l'ha pacificamente - e non si verta in materia di diritti o di azioni indisponibili ovvero disponibili solo dal suo titolare: la circostanza, dunque, che la legittimazione ex art. 557 c.c. è riconosciuta anche agli aventi causa lascia intendere che non si verte in tema di azione indisponibile ovvero personalissima.

Ma, a ben riflettere, la legittimazione all'azione di riduzione può ritenersi più estesa di quanto previsto dall'art. 557 c.c., comma 1, desumendosi ciò, a contrario, dal comma 3 della stessa norma, in virtù del quale i creditori ereditari non possono chiedere la riduzione delle disposizioni lesive, nè trarne vantaggio, se il legittimario ha accettato con beneficio di inventario.

Pertanto, se tale legittimazione viene espressamente riconosciuta per l'ipotesi in cui l'accettazione è pura e semplice (grazie alla quale i creditori del defunto divengono creditori personali del legittimario a seguito della

confusione patrimoniale che viene a determinarsi), non si rinviene la ragione dell'esclusione della tutela patrimoniale degli originari creditori personali, trovandosi questi ultimi nella medesima condizione giuridica di quelli e, perciò, destinatari dello stesso grado di tutela.

In altri termini, non può escludersi che una conferma della possibilità, per i creditori, di agire in surrogatoria sia rinvenibile nell'art. 557, comma 3 citato: esso - come evidenziato - vieta ai creditori del defunto l'esercizio dell'azione di riduzione in via surrogatoria nel solo caso in cui l'erede abbia accettato con beneficio d'inventario; nell'ipotesi in cui, invece, si realizzi la confusione dei patrimoni perché il legittimario abbia accettato puramente e semplicemente, il fatto che i creditori del defunto possano agire in riduzione implica che essi diventino creditori personali del legittimario e, quindi, come tali legittimati all'azione surrogatoria.

Rimane, tuttavia, il problema di fondo di chiarire a quale titolo si può riconoscere la legittimazione attiva ai creditori personali dei legittimari totalmente pretermessi di agire in surrogatoria, raccoglimento della cui domanda - nella sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2900 c.c. comporterebbe il riconoscimento del diritto dei creditori stessi ad ottenere la reintegra, in via surrogatoria, del patrimonio dei detti legittimari, proprio per effetto della dichiarazione giudiziale, a tutela del loro credito, delle disposizioni testamentarie e donative lesive dei diritti di legittima.

Per pervenire ad una compiuta soluzione della prospettata questione si profila opportuno valorizzare e comprendere (anche) l'effettivo contenuto dell'art. 524 c.c., il quale è indicativo di un'attenzione che l'ordinamento rivolge ai creditori del chiamato, consentendo agli stessi di "farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti": la dottrina specialistica osserva come, in effetti, questa norma preveda "nulla di più, nulla di meno di quel che effettivamente serve".

La stessa dottrina ha, infatti, opportunamente chiarito in proposito come, nonostante la sfortunata (e, quindi, impropria) locuzione "accettare in nome e in luogo del rinunziante", deve ritenersi incontestabile che al vittorioso esperimento dell'azione ex art. 524 c.c. non consegue alcuna accettazione dell'eredità, nè viene revocata la rinuncia da parte del debitore: si tratta, invero, di un espediente giuridico che persegue una finalità propriamente economica volto, cioè, a consentire in via esclusiva la soddisfazione delle ragioni dei creditori sul compendio ereditario oggetto di rinuncia.

Il limite, quindi, entro cui la volontà del chiamato, che si è comunque espresso in negativo rinunciando all'eredità, può essere resa inefficace è costituito solo dall'interesse dei suoi creditori.

L'art. 524 c.c. non prende, perciò, in considerazione la qualità ereditaria, nè da essa potrebbe desumersi che la si voglia attribuire a chi vi ha già rinunciato e, a maggior ragione, a colui che si sostituisce in un atto: il nomen iuris utilizzato ("accettazione") eccede ("al solo scopo di"), in effetti, la più circoscritta finalità di ricondurre al patrimonio del debitore la sola quantità di beni occorrente all'adempimento.

Detta norma - anche quando la rinuncia all'eredità abbia costituito effetto dell'actio interrogatoria contemplata dall'art. 481 c.c. (esperibile da "chiunque vi ha interesse") - non implica l'acquisizione, in capo al creditore che l'ha esercitata e, poi, ha impugnato l'intervenuta rinuncia ai sensi del citato art. 524 c.c., della qualità di erede ma comporta solo l'attribuzione di una speciale legittimazione allo stesso creditore del rinunziante (ancorché lo abbia fatto senza frode) per l'ottenimento del soddisfacimento della sua pretesa creditoria. La ratio dell'art. 524 c.c. di assicurare un'"efficace tutela dei creditori anteriori alla rinuncia" (volontaria o provocata), l'omogeneità degli interessi in gioco nell'unitario contesto successorio, le divergenze innegabili rispetto ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del libro sesto del codice civile,

rappresentano elementi che inducono a ripensare il significato della condotta consistente nell'“accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante” di cui all'art. 524 c.c., il quale individua, in sostanza, un rimedio ibrido e del tutto particolare.

Alcuni orientamenti lo riconducono ad una “peculiare figura di surrogatoria”, da cui peraltro differisce poiché non vi è inerzia da parte del debitore, che ha anzi rinunciato, nè coincidono gli effetti, ma, tuttavia, una sostituzione nei termini sopra ricordati (derivante dal voler “accettare in nome e luogo del rinunziante”) comunque è prevista: però essa si risolve - a ben vedere - in un'ingerenza non nell'interesse del chiamato lesa o del legittimario pretermesso (poiché erede rimane chi ha accettato o è stato beneficiario con disposizioni sia pure lesive della legittima) - bensì solo dei creditori.

Vanificata, quindi, la rinuncia nei limiti dello stretto necessario a reintegrare le ragioni creditorie, al creditore del legittimario deve riconoscersi la titolarità all'esercizio in via surrogatoria dell'azione di riduzione, che è l'unico modo per rendere inefficaci le disposizioni lesive e, dunque, per “accettare in nome e in luogo del rinunziante”, in senso figurato, la legittima.

Ai creditori del legittimario, quindi, l'azione non è direttamente attribuita, agendo soltanto utendo iuribus, cioè facendo valere il diritto e l'azione che sarebbero spettati al legittimario quale titolare. Di conseguenza, risulta rispettato il principio per il quale al creditore è consentito di sostituirsi nell'azione della scelta, da parte del titolare (del relativo diritto patrimoniale e non personalissimo), di esercitare il diritto (di natura potestativa) o meno, e non anche in ordine a quella di acquistare il diritto medesimo.

Da questa ricostruzione sistematica derivante dall'esame combinato degli artt. 457, 524 (anche in correlazione all'art. 481), 557 e 2900 c.c., scaturisce che l'azione di riduzione è direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso nella specifica ipotesi di inerzia colpevole di questi (non essendo, perciò, necessario in tal caso il preliminare esperimento dell'actio interrogatoria e della conseguente domanda di autorizzazione, in caso di rinuncia, ai sensi dell'art. 524 c.c.), realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale - ma legittima - nella sfera giuridica del debitore; infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori.

Tale azione deve essere proposta contro i beneficiari delle disposizioni lesive nonché contro lo stesso debitore inerte (ai sensi dell'art. 2900, comma 2, c.c.), in qualità di litisconsorte necessario. A tal proposito è stato chiarito (cfr. Cass. n. 4213/1974) che, in tema di azione surrogatoria, poiché il creditore deve, a norma dell'art. 2900, comma 2, c.c., citare anche il debitore al quale intende surrogarsi, tale espressa volontà di legge è sufficiente a determinare il litisconsorzio necessario fra i tre soggetti e l'inscindibilità della causa a cui devono partecipare, sicché risulta superflua ogni altra indagine sulla necessità di tale partecipazione ai fini dell'integrità del contraddittorio e, quindi, della validità del processo e della sentenza in esso pronunciata.

Il risultato di tale ricostruzione non contrasta con il principio, del tutto consolidato, secondo cui il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede soltanto all'esito del positivo esperimento dell'azione di riduzione (Cass., 26 ottobre 2017, n. 25441; Cass., 3 luglio 2013, n. 16635; Cass., 13 gennaio 2010, n. 368; Cass., 20 novembre 2008, n. 27556; Cass., 28 ottobre 1974, n. 3220; Cass., 28 gennaio 1964, n. 204). In tale prospettiva è stato precisato che, ove detta azione non comporti, in concreto, l'acquisizione di beni, l'acquisto della qualità di erede non ha luogo. Ne deriva che la facoltà di esercitare l'azione di riduzione, intesa quale diritto

potestativo (c.d. “diritto al diritto”), costituisce un prius rispetto all'accettazione e al conseguimento dell'eredità, che possono anche - come sopra evidenziato - non verificarsi.

Non possono, peraltro, sottacersi le differenti nature dell'azione di riduzione e dell'accettazione di eredità: la prima, come sopra evidenziato, di contenuto patrimoniale; l'altra, strettamente personale, ed implicante profili di carattere morale e sociale.

Deve, pertanto, ritenersi che non sia condivisibile la prospettazione, nell'ambito della dottrina pur favorevole all'ammissibilità dell'azione di riduzione da parte del creditore del legittimario pretermesso, della necessità di una previa accettazione dell'eredità, nel caso eccezionalmente prevista prima dell'esercizio dell'azione di cui all'art. 553 c.c..

Ne consegue che l'esercizio dell'azione di riduzione da parte dei creditori del legittimario pretermesso, anche in virtù dell'esigenza di contemperare la tutela dei creditori del legittimario (soprattutto nelle ipotesi di “premissione amica”) con il principio secondo cui nessuno può assumere la qualità di erede contro la propria volontà, se da una parte consente a detti creditori il recupero di quella pars bonorum sufficiente a soddisfare le proprie ragioni, dall'altro non determina, in virtù del richiamato meccanismo previsto dall'art. 524 c.c. - della cui applicabilità, per effetto della forte analogia fra le situazioni sottese ad entrambe le fattispecie, si è già detto - l'acquisto della qualità di erede in capo al legittimario pretermesso.

In virtù delle complessive argomentazioni svolte il primo motivo deve essere, perciò, accolto, enunciandosi il seguente principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi: “è ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria - prevista dall'art. 2900 c.c. - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti”.

(*omissis*)

P.Q.M.

La Corte accoglie entrambi i motivi del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.

(1) La tutela della garanzia patrimoniale nella successione ereditaria: luci ed ombre sui rimedi per il creditore del legittimario leso o pretermesso

A vari mesi di distanza dalla sua pubblicazione, la sentenza in commento merita una rinnovata attenzione per la sua importanza e le interessanti reazioni della dottrina¹.

Difatti, la pronuncia rimane un *unicum* nella giurisprudenza di legittimità: è la prima ad affrontare e risolvere il caso di specie, è la prima a soffermarsi sugli effetti della soluzione prescelta ed è la prima a discostarsi da orientamenti finora indiscussi in dottrina².

¹ La decisione in commento è stata pubblicata in Notariato, 2019, 521 con nota di BUSANI – CURRAO, *Legittimario pretermesso inerte e azione di riduzione in via surrogatoria*.

² Cass. civ., 30 ottobre 1959, n. 3208, in *Rep. Foro it.*, 1959, voce Surrogazione n. 3. Nella giurisprudenza della Suprema Corte vi è un unico e datato precedente, relativo all'esperimento dell'azione di riduzione, in via surrogatoria, da parte dei creditori di un legittimario “solamente” leso e, quindi non del tutto pretermesso, come nel caso in esame. La questione, invece, era già stata affrontata nella giurisprudenza di merito: Trib. Roma, 7 gennaio 1960, in *Foro pad.*, 1960, I, 1056; Trib. Parma, 27 aprile 1974, in *Giur. it.*, 1975, 350; Trib. Cagliari, 14 febbraio 2002, n. 625, in *Riv. giur. sarda*, 321; Trib. Pesaro, 11 agosto 2005, 604, in *Corti marchigiane*, 2007, 541; Trib. Lucca, 2 luglio 2007, in *Giur. merito*, 2008, 738; App. Napoli, 12 gennaio 2018, in *Riv. not.*, 2018, 649 ss.

Una nuova riflessione sulle conclusioni della sentenza consente di svolgere un'analisi attraverso la lente dei commenti susseguitisi in dottrina i quali, generalmente, hanno accolto con molto favore la soluzione della Suprema Corte.

Tuttavia, anche tra i più entusiasti, non mancano alcune critiche e riserve.

Infatti, sebbene la pronuncia sia la prima a fare luce sulla possibile tutela riservata ai creditori del legittimario pretermesso inerte, lascia ancora in ombra un'altra importante questione.

Ossia, rimane ancora senza soluzione il caso in cui il legittimario, leso o pretermesso, espressamente rinunci all'azione di riduzione.

Tale scelta discrezionale rischia di scontrarsi con le ragioni creditorie dal momento che implica la perdita di una potenziale posta attiva nel patrimonio del legittimario stesso.

La questione diventa, così, complessa poiché la tutela della garanzia patrimoniale generica nell'ambito del fenomeno ereditario presuppone un bilanciamento tra diversi interessi meritevoli di tutela.

In particolare, l'interprete è chiamato a ponderare sia gli interessi legati alla tutela del credito per il buon funzionamento dell'economia *ex art. 41 Cost.*³, sia l'interesse alla tutela della famiglia nel diritto successorio *ex art. 29 Cost.*⁴, e sia l'interesse alla tutela della libertà di autodeterminazione dei singoli coinvolti nella successione *mortis causa*, fondata sull'*art. 2 Cost.*⁵

Non solo, l'individuazione di strumenti per la tutela della garanzia patrimoniale generica deve avvenire nel rispetto del principio di riserva di legge in materia successoria garantito dall'*art. 42 comma quarto Cost.*⁶

Al riguardo, la pronuncia in commento offre una particolare soluzione di compromesso ove, da una parte, riconosce ai creditori il diritto di surrogarsi nell'azione di riduzione del legittimario leso o pretermesso e, dall'altra, afferma che il legittimario non acquista la qualità di erede⁷.

Per comprendere, allora, la portata innovativa della pronuncia, è utile premettere una panoramica sugli strumenti posti a tutela della garanzia patrimoniale generica del creditore nella successione *mortis causa* e soffermarsi sulle "divergenze innegabili" rispetto ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del libro sesto del codice civile⁸.

Tali istituti vanno coordinati, infatti, con la disciplina generale della responsabilità patrimoniale e con le azioni dirette a conservare la garanzia patrimoniale generica che interferiscono nell'ambito del fenomeno ereditario.

³ In dottrina: ROSELLI, *Responsabilità patrimoniale. I mezzi di conservazione, I mezzi di conservazione*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di Bessone M., Vol. IX, Tomo III, Torino, 2005, 15: l'Autore individua quali riferimenti costituzionali anche l'*art. 3, 24 e 47 Cost.*; per SICCHIERO, *La responsabilità patrimoniale*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da SACCO, *Le obbligazioni 2*, Torino, 2011, p. 2 la protezione dei diritti è espressione del precetto costituzionale dell'*art. 24 Cost.*; BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, in *Il codice civile - Commentario*, diretto da SCHLESINGER, artt. 2740 - 2744, Milano, 2010, 6. richiama gli articoli 2, 3 e 47 Cost. In giurisprudenza: C. Cost. 30 maggio 1977 n. 105 richiamata da BARBIERA; C. Cost. 23 maggio 1995 n. 187 in *Giur. cost.*, 1995, p. 1473; C. Cost. 4 dicembre 2002 n. 506 in *Foro amm.*, 2003, 24 con nota di NOVELLI.

⁴ TAMBURRINO, *Voce "Successione necessaria" (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1990, 1363.

⁵ MAZZAMUTO, *La tutela dei creditori personali del legittimario leso o pretermesso*, in *comparazioneDirittocivile.it*, 2019, 2.

⁶ MAZZAMUTO, *La tutela dei creditori personali del legittimario leso o pretermesso*, cit., 3.

⁷ BUSANI – CURRAO, *Legittimario pretermesso inerte e azione di riduzione in via surrogatoria*, cit., 529; CICERO – LEUZZI, *Dell'azione di riduzione da parte dei creditori dei legittimari pretermessi*, in *Rivista del Notariato*, 2019, 1130; COGGI, *L'esercizio dell'azione di riduzione tra scelta discrezionale del legittimario pretermesso e ragioni di tutela dei suoi creditori personali*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, 72.

⁸ L'espressione è utilizzata nella sentenza nel punto 2.

Precisamente, il principio di responsabilità patrimoniale⁹ è espresso all'art. 2740 comma primo c.c.¹⁰, norma volta a proteggere il diritto soggettivo del creditore di conseguire l'adempimento della prestazione anche in mancanza di cooperazione da parte del debitore, attraverso la predisposizione di strumenti idonei al soddisfacimento della sua pretesa¹¹, quali le azioni esecutive e i nuovi modelli di autotutela esecutiva di recente introduzione¹².

Difatti, ove il debitore arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie diminuendo la consistenza della garanzia patrimoniale o rimanendo inerte rispetto alla possibilità di conseguire un suo incremento, la legge prevede, altresì, apposite azioni a tutela del creditore.

Nel Libro VI, a tal proposito, il Legislatore disciplina quali rimedi di ordine generale l'azione surrogatoria e l'azione revocatoria e ai fini dell'indagine sulla tutela dei creditori ereditari, è utile ricordare i requisiti necessari per l'esperimento di tali rimedi da parte del creditore.

In ordine, *ex art.* 2900 c.c., il creditore può surrogarsi giudizialmente al debitore esercitando i diritti e le azioni che gli spettano verso i terzi e che trascura di esercitare a condizione che “i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare”¹³.

A seguire, *ex art.* 2901 c.c., il creditore può agire in revocatoria demandando l'inefficacia nei suoi confronti di atti del debitore che diminuiscono la garanzia patrimoniale in presenza, parimenti, di precise condizioni. Ossia, la revocatoria è esperibile a condizione che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; e che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse

⁹ Sull'istituto della responsabilità patrimoniale, senza pretesa di completezza: NICOLÒ, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale*, in *Commentario del codice civile*, a cura di SCIALOJA – BRANCA, Libro Sesto, *Tutela dei diritti*, art. 2740, Bologna - Roma, 1945 e *Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale*, *ibidem*, Bologna - Roma, 1953; RUBINO, *La responsabilità patrimoniale. Il pegno*, in *Tratt. dir. civ. italiano*, diretto da VASSALLI, Vol. XIV, Tomo I, Torino, 1956; LASERRA, *La responsabilità patrimoniale*, Napoli, 1966; ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da RESCIGNO, vol. XIX, Torino, 1997, 485 e ss e voce *Responsabilità patrimoniale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIX, Milano, 1988, 1041 e ss.; MIRAGLIA, voce *Responsabilità patrimoniale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVII, Roma, 1991; ROSELLI, *Responsabilità patrimoniale. I mezzi di conservazione*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di BESSONE, Vol. IX, Tomo III, Torino, 2005; BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, cit.; BIANCA, *Diritto civile. La responsabilità*, Milano, 2012; SICCHIERO, *La responsabilità patrimoniale*, cit.; PORCELLI, *Profili evolutivi della responsabilità patrimoniale*, Napoli, 2011; MIGLIACCIO, *La responsabilità patrimoniale. Profili di sistema*, Napoli, 2012; GALLO, *Libro VI - Titolo III: Della responsabilità patrimoniale*, in *Libro VI Della tutela dei diritti*, a cura di BONILINI - CHIZZINI, in *Commentario del Codice Civile*, diretto da GABRIELLI, Milano, 2016.

¹⁰ La Relazione al c.c. al punto 1124 precisa che la norma è posta a tutela del credito e dell'economia.

¹¹ Aa. Vv., *Responsabilità patrimoniale, Prescrizione*, in *Trattario di diritto civile*, a cura di CENDON, vol. XII, Milano, 2014, 4.

¹² Il riferimento va agli istituti di cui all'art. 1, D.l. 59 del 2016 che ha introdotto il pegno non possessorio e forme di escussione della garanzia in autotutela che prevedono la cautela marciana; all'art. 48 *bis* T.U.B. che prevede un contratto di finanziamento con debito garantito attraverso una alienazione sospensivamente condizionata all'inadempimento del debitore; all'art. 120 *quinquiesdecies*, comma 3 T.U.B. che disciplina il mutuo immobiliare del consumatore ove le parti possono pattuire che il bene ipotecato, previa stima, passi in proprietà dell'intermediario in caso di inadempimento del debitore; all'art. 11 *quaterdecies* D.l. 203 del 2005 mod. L. 144 del 2015 che disciplina il prestito vitalizio ipotecario e introduce un nuovo modello di garanzia patrimoniale bilanciato con la cautela marciana.

¹³ D'AVANZO, *La surrogatoria*, Padova, 1939; PATTI, *L'azione surrogatoria*, in *Tratt. Rescigno*, Torino, 1998; NICOLÒ, *Azione surrogatoria*, in *Comm. cod. civ. Art. 2900-2969*, cit.; GIAMPICCOLO, voce *Azione surrogatoria*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, 950; DE SANCTIS RICCIARDONE, voce *Surrogatoria (azione)*, in *Enc. giur.*, vol. XXX, Roma, 1993; GARDELLA TEDESCHI, *Surrogatoria (azione)*, in *Dig. civ.*, XIX, Torino, 1999, 228 ss.

consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione¹⁴.

Le due azioni generali vanno coordinate con gli appositi strumenti di cui al Libro II, ossia gli istituti predisposti dal Legislatore per la tutela del credito nell'ambito della successione *mortis causa*.

La legge appresta dei rimedi per i pericoli che sorgono all'apertura della successione rispetto a due classi di creditori contrapposte, ovvero i creditori del defunto e i creditori dell'erede.

Per quanto riguarda la prima categoria di creditori, la legge prevede quale strumento a tutela del credito nella successione ereditaria, l'istituto della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

In particolare, ai sensi dall'art. 512 c.c. e ss., il creditore del defunto può chiedere la separazione dei beni del *de cuius* da quelli dell'erede al momento dell'apertura della successione¹⁵.

La separazione assicura il soddisfacimento sui beni del *de cuius* dei suoi creditori, a preferenza dei creditori dell'erede, e altresì, a preferenza dei creditori del *de cuius* "non separatisti".

Così agendo, i creditori separatisti non evitano la commistione del patrimonio del loro debitore defunto con quello dell'erede, ma acquisiscono un diritto di preferenza nel pagamento.

In tal modo, precisamente, i creditori del *de cuius* sono tutelati dall'evenienza che l'erede abbia ingenti debiti per i quali il suo patrimonio personale sia incapiente e soccorra il patrimonio del *de cuius*¹⁶.

Per quanto riguarda la seconda categoria di creditori, ossia i creditori dell'erede, la legge prevede, parimenti, appositi strumenti di tutela.

Tali istituti, tuttavia, realizzano una tutela solo indiretta o implicita.

Lo strumento speculare alla separazione patrimoniale è l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario che, tuttavia, può essere esercitato solo dall'erede e, solo indirettamente, ne beneficia anche il creditore¹⁷.

Ai sensi dell'art. 490 c.c., il beneficio di inventario realizza una effettiva separazione tra il patrimonio del defunto e il patrimonio dell'erede e in tal modo, i creditori del defunto, ove il suo patrimonio sia incapiente, non potranno soddisfarsi sul patrimonio dell'erede.

Tuttavia, è uno strumento a tutela diretta del solo chiamato all'eredità, ovvero è una prerogativa dell'erede e non dei suoi creditori.

A tal fine ci si interroga, rispetto a tale condotta dell'erede che accetti un'eredità dannosa, se i creditori possano attivare gli strumenti di tutela della garanzia patrimoniale generica, ossia l'azione surrogatoria o l'azione revocatoria.

¹⁴ BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, Milano, 1955; BIANCA, *Diritto civile*, cit.; BIGLIAZZI GERI, *Revocatoria (azione)*, in *Enc. Giur.*, XXVII, Roma, 1991; COSSU, *Revocatoria (azione)*, in *Digesto civ.*, XVII, Torino, 1998; D'AURIA, *Azione revocatoria, solidarietà passiva e pregiudizio*, in *Giur. it.*, 2008, 2; NATOLI, *Azione revocatoria*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1959; NICOLÒ, *Tutela dei diritti, sub art. 2901*, cit.

¹⁵ FERRARI, *Separazione dei beni del defunto (dir. vig.)*, in *Enc. Dir.*, XLI, Milano, 1989; FERRI, *Separazione beni del defunto (dir. vig.)*, in *Enc. Dir.*, XLI, Milano, 1989; LOSANNA, *La separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede*, Torino, 1914; TROMBETTA, *La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede*, in RESCIGNO (a cura di), *Successioni e donazioni*, I, Padova, 1994.

¹⁶ La separazione non mette a riparo dal pregiudizio della originaria incapienza, ossia non consente comunque ai creditori separatisti di avere, ai danni dei non separati, una preferenza che non avrebbero avuto se il *de cuius* non fosse deceduto: se il debitore defunto aveva un patrimonio incapiente per soddisfare tutti i suoi creditori, tale rimane, l'incapienza prescinde dalla vicenda successoria.

¹⁷ CIATTI, *Il beneficio d'inventario e la separazione dei beni del defunto*, in CALVO - PERLINGIERI, *Diritto delle successioni*, I, Napoli, 2008; CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in *Tratt. Cicu*, Messineo, Milano, 1961; FERRARIO HERCOLANI, *L'accettazione di eredità con beneficio d'inventario*, in BONILINI (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, I, Milano, 2009; FERRI, *Successioni in generale*, in *Comm. Scialoja, Branca*, sub artt. 456-511, Bologna-Roma, 1997; NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, II, *L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione dell'eredità*, Milano, 1969.

Tuttavia, l'azione surrogatoria non è esperibile dal creditore poiché l'erede non rimane inerte, ma scientemente accetta un'eredità passiva.

Parimenti, non soccorre il rimedio dell'azione revocatoria poiché rispetto alle condizioni richieste dall'art. 2901 c.c., anche ove vi sia un intento fraudolento, l'accettazione pura e semplice non è tecnicamente un atto di disposizione.

Dunque, rispetto alle condizioni di operatività richieste dalla legge, è agevole verificare la mancanza dei relativi presupposti e i creditori dell'erede, quindi, non hanno alcun rimedio e ove l'erede accetti in modo puro e semplice, la scelta non è contestabile.

La legge, inoltre, prevede altri strumenti di tutela delle ragioni creditorie dell'erede, seppur in via indiretta. Tra questi, in materia di successione testamentaria, ove una disposizione del testamento risulti particolarmente lesiva, si prevede all'art. 624 c.c. che chiunque abbia interesse possa impugnarla per errore, violenza o dolo.

Oppure, attenta dottrina ha rilevato che l'art. 2740, comma primo c.c. si salda con l'art. 626 c.c., secondo cui il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria quando risulta dal testamento ed è il solo motivo che ha determinato a disporre¹⁸.

Diverso, invece, è il pregiudizio per il creditore dell'erede derivante dal caso in cui l'erede ometta di accettare una eredità vantaggiosa, ovvero ometta un atto in grado di accrescere la garanzia patrimoniale generica.

Tra gli strumenti recuperatori a favore del creditore si annovera, altresì, l'art. 481 c.c. ai sensi del quale chiunque vi abbia interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità¹⁹.

Parimenti, in materia di legato, l'art. 650 c.c. prevede che chiunque vi abbia interesse possa chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il legatario dichiarare se intende rinunciare al legato.

Da ultimo, ove l'erede, sebbene sollecitato dai creditori, rinunci all'eredità, un'esplicita tutela diretta a favore delle ragioni creditorie è prevista all'art. 524 c.c.²⁰

La norma consente ai creditori di impugnare la rinuncia all'accettazione dell'eredità e consente loro di farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, ove essa causi loro un danno.

Così operando, il creditore non acquista la qualità di erede, ma acquista il diritto di soddisfarsi sui beni ereditari al solo scopo di soddisfarsi fino alla concorrenza del credito.

Tale azione non è propriamente assimilabile all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. poiché non è richiesto che la rinuncia avvenga con frode e, ad ogni modo, quand'anche avvenga con frode, il creditore è, comunque, dispensato dalla prova. Parimenti, la rinuncia non è equiparabile tecnicamente ad un atto dispositivo.

L'azione ex art. 524 c.c. è, semmai, assimilabile all'azione surrogatoria ove si richiede ex art. 2900 c.c. che i diritti abbiano contenuto patrimoniale, ma da questa si diversifica poiché non mira a far entrare i beni

¹⁸ MAZZAMUTO, *La tutela dei creditori personali del legittimario leso o pretermesso*, cit., 3.

¹⁹ MAZZAMUTO, *La tutela dei creditori personali del legittimario leso o pretermesso*, cit., 3; COGGI, *L'esercizio dell'azione di riduzione tra scelta discrezionale del legittimario pretermesso e ragioni di tutela dei suoi creditori personali*, cit., 73.

²⁰ BIANCA, *Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni*, Milano, 2005; BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2006; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002; CICU, *Le successioni. Parte generale*, Milano, 1945; COPPOLA, *Impugnazione della rinuncia da parte dei creditori*, in BONILINI, BARBA, COPPOLA, *La rinuncia all'eredità e al legato*, in NGCC, Torino, 2012; ID., *Legittimazione attiva e passiva all'impugnazione della rinuncia all'eredità ex art. 524 cod. civ.*, in NGCC, 2001; FERRI, *Successioni in generale*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 519-535*, Bologna-Roma, 1968; GROSSO - BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1977; PALAZZO, *Successioni (Parte generale)*, in *Digesto civ.*, Torino, 1999; PRESPITINO, *Delle successioni in generale*, in *Comm. De Martino, sub artt. 456-535*, Novara, 1973.

dell'eredità cui si è rinunciato nel patrimonio del debitore²¹ e sembra a questa derogare nella parte in cui richiede non si tratti di diritti o di azioni che, per legge o per natura, non possono essere esercitati che dal loro titolare.

La rinuncia all'eredità, difatti, è un diritto personale che ai sensi dell'art. 525 c.c., può essere revocata dal rinunziante finché il diritto di accettare non sia prescritto.

Come ricorda la sentenza in commento, è una azione "ibrida" di inefficacia relativa, dunque, strumentale all'esecuzione esecutiva individuale fino a concorrenza del credito. Il creditore del rinunziante può, grazie al vittorioso esperimento dell'azione *ex art.* 524 c.c., esercitare una azione esecutiva individuale nei confronti di colui che nel frattempo sarà diventato erede, il chiamato subordinato che riceve i beni vincolati all'esecuzione. Alla luce delle considerazioni svolte, l'aspetto più delicato e controverso, riguarda la tutela che spetta ai creditori del legittimario leso o pretermesso che non si attiva e non esercita l'azione di riduzione o che vi rinuncia.

In via preliminare, giova ricordare che il legittimario appartiene alla categoria di successibili cui la legge, *ex art.* 536 e ss c.c., riserva una quota di eredità²². Ovvero, sono legittimari i familiari più stretti quali il coniuge, i figli e gli ascendenti.

La successione necessaria si apre quando, nell'ambito della successione testamentaria, il testatore abbia disposto ledendo la quota di riserva del legittimario o quando lo abbia del tutto pretermesso.

La successione necessaria, inoltre, si apre anche in mancanza di testamento quando il *de cuius* in vita abbia disposto donazioni che ledono la quota di riserva dei legittimari nella successione legittima.

In tali casi, dunque, sia ove la quota di riserva sia lesa o sia del tutto del tutto pretermessa, il legittimario perde una potenziale posta attiva nel suo patrimonio, in pregiudizio delle ragioni dei creditori.

La legge, tuttavia, prevede un rimedio nell'azione di riduzione prima, e nell'azione di restituzione poi, ove la prima sia vittoriosa, con le quali il legittimario può far valere i suoi diritti e acquisire poste attive nel patrimonio.

In particolare, l'azione di riduzione *ex art.* 557 c.c. è un rimedio dichiarativo con il quale si accerta la lesione del diritto²³, mentre l'azione di restituzione è un rimedio costitutivo con il quale la quota di riserva del legittimario viene reintegrata.

La prima, inoltre, non può essere rinunciata finché è in vita il donante e, comunque, si prescrive, come l'azione di restituzione, nel termine di dieci anni a decorrere dall'apertura della successione.

²¹ Sulle similitudini e differenze tra l'azione *ex art.* 524 c.c. e l'azione surrogatoria e revocatoria: Cass. civ., 10 agosto 1974, nn. 2394 e 2395 in *Giust. Civ.*, 1974, 1526.

²² CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2009; CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. Rescigno*, Torino, 1997; CICU, *Le successioni*, Milano, 1947; DE ROSA, *Art. 536 - Legittimari*, in *Comm. Gabrielli, Delle successioni*, a cura di CUFFARO, DELFINI, artt. 456-564, Torino, 2010; GABRIELLI, *Dei legittimari*, in *Comm. Cian, Oppo, Trabucchi*, V, sub art. 536, Padova, 1992; MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*, cit.

²³ CALDERONE, *Della successione legittima e dei legittimari*, in *Comm. De Martino*, Novara, 1976; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002; CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. Rescigno*, Torino, 1997; FERRI, *Dei legittimari*, in *Comm. Scialoja, Branca*, sub artt. 536-564, Bologna-Roma, 1981; MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit.; PIGNALOSA, *Sul divieto per i legittimari di rinunciare all'azione di riduzione durante la vita del donante*, in FPS, 2010; TULLIO, *La successione necessaria*, in NGCC, Torino, 2012. Con riguardo l'inquadramento dogmatico in cui inserire la vocazione necessaria, per una tesi il diritto alla legittima costituisce una *pars bonorum* del patrimonio ereditario su cui il legittimario vanta un diritto di credito (Ferri), per altra tesi, viceversa, tale diritto consiste nella vocazione nella sola quota di riserva (Cass. civ. 13 gennaio 2010 n. 368 in *Giust. Civ.*, 2011, 217).

Con riferimento alla legittimazione attiva dell'azione di riduzione, l'art. 557 comma primo c.c. prevede che i soggetti legittimati ad agire in riduzione siano non solo i legittimari, ma anche gli eredi e gli aventi causa²⁴.

Al riguardo, è tuttora discusso in dottrina e in giurisprudenza se nella locuzione “aventi causa” siano ricompresi anche i creditori del legittimario.

Secondo una prima tesi ormai isolata, i creditori non rientrano tra i soggetti “aventi causa” e, dunque, non è consentito loro né di agire in riduzione in via surrogatoria, né in revocatoria ove il legittimario leso o pretermesso non eserciti tale diritto, sia per inerzia e sia per rinuncia²⁵.

L'orientamento si basa, innanzitutto, su un argomento letterale e su un argomento di ordine sistematico.

Ossia, la lettera della legge si riferisce soltanto agli “aventi causa” e non nomina i creditori tra i soggetti legittimati e l'omissione è significativa poiché, in altre disposizioni codicistiche, il Legislatore differenzia espressamente i creditori dagli aventi causa, così come accade in materia di simulazione.

Precisamente, l'art. 1415 c.c., nel regolare gli effetti della simulazione rispetto ai terzi, distingue nominalmente gli aventi causa dai creditori.

Dunque, attraverso una lettura sistematica dell'art. 557 comma primo c.c., si deve ritenere che il riferimento ai soli “aventi causa” sia consapevole ed escluda la categoria dei creditori.

Inoltre, l'orientamento negazionista in esame sostiene la natura strettamente personale dell'azione di riduzione traendo argomento dalla sua irrinunciabilità *ex* art. 557 comma secondo c.c., al pari dell'atto di rinuncia all'eredità²⁶.

In tal senso, dunque, l'azione di riduzione non è surrogabile dai creditori in quanto la disciplina dell'azione di surrogazione di cui all'art. 2900 c.c. prevede tra le condizioni di applicazione che il diritto sia patrimoniale²⁷ e non soccorre nemmeno il rimedio dell'azione revocatoria poiché anche ove vi sia un intento fraudolento del legittimario, la rinuncia o l'inerzia non sono tecnicamente un atto di disposizione.

Da ultimo, la tesi si avvale, altresì, di un argomento teleologico.

Precisamente, la tesi dottrinale richiama la *ratio* di cui all'art. 557 comma primo c.c. per cui la norma è volta alla tutela della famiglia e della libertà di autodeterminazione del legittimario il quale è l'unico soggetto cui spetta la scelta non di agire in riduzione²⁸.

Nella stessa scia vi è chi ritiene, ancora oggi, che il principio di tutela dei creditori non abbia alcuna diretta e specifica forma di copertura costituzionale, ma che esso è espresso solo a livello della legge ordinaria all'art. 2740 c.c.²⁹. Pertanto, dovrebbe soccombere nel giudizio di bilanciamento.

Tale prospettiva, tuttavia, si presta a critiche difficilmente superabili.

È preferibile, difatti, l'opposto orientamento che riconosce tutela diretta al creditore del legittimario leso o pretermesso, inerte o che rinunci ad esercitare l'azione di riduzione.

²⁴ La norma ricalca l'art. 921 del codice civile francese.

²⁵ Fautore è MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1962, 331.

²⁶ MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, cit., 331.

²⁷ CANTELMO, *I legittimari*, Padova, 1991, 125.

²⁸ BIANCA, *Diritto civile*, 2, *La famiglia. Le successioni*, Milano, 2005, 669.

²⁹ DAMIANI, *La tutela del legittimario e il presunto principio di tutela dei suoi creditori*, in *Riv. Dir. civile*, 2019, 859: “credo che un punto fermo debba essere quello di riaffermare l'idea che giammai un soggetto può essere indotto a concedere credito sulla scorta della aspettativa del debitore a divenire futuro erede di qualcuno che abbia un consistente patrimonio così da poter rimborsare solo in un secondo tempo il prestito ricevuto”.

La tesi possibilista è accolta sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza di merito prevalenti, nonché, da ultimo, dalla sentenza di legittimità in commento la quale, tuttavia, si riferisce solo alla prima ipotesi menzionata, ossia al caso in cui il legittimario pretermesso rimanga inerte.

In quest'ultima ipotesi, dunque, il dibattito sviluppatosi sul tema, ammessa la legittimazione dei creditori, ha avuto ad oggetto l'individuazione dei mezzi di tutela per reagire all'inerzia del debitore legittimario leso o pretermesso.

La teoria prevalente sostiene che questi ultimi possano essere ricompresi nella categoria degli "aventi causa" di cui all'art. 557 comma primo c.c. e sono così legittimati a promuovere in nome proprio l'azione di riduzione in luogo del rispettivo debitore.³⁰

La tesi supera una lettura letterale della norma e sostiene la legittimazione ad agire dei creditori argomentando *a fortiori* dall'art. 524 comma primo c.c.

Nello specifico, se l'art. 524 comma primo c.c. consente ai creditori dell'erede legittimo di impugnare la rinuncia all'eredità, a maggior ragione deve essere consentita tutela diretta dei creditori dei legittimari lesi o pretermessi.

Allo stesso modo, se *ex art.* 524 c.c. il creditore non acquista la qualità di erede surrogandosi nell'accettazione dell'eredità, parimenti il creditore che agisca *ex art.* 557 comma primo c.c. non acquista la qualità di legittimario in quanto l'azione è riconosciuta nei limiti del soddisfacimento del suo credito.

Inoltre, la tesi riconosce la possibilità per i creditori di agire *ex art.* 557 comma primo c.c. argomentando *a contrario* dalla lettera dell'art. 557 comma terzo c.c.

Quest'ultima norma non consente ai creditori ai creditori ereditari del defunto di agire in riduzione ove il legittimario avente diritto abbia accettato con beneficio di inventario.

Dunque, viceversa, ove l'erede non abbia accettato con beneficio di inventario, sia i creditori del defunto e sia i creditori del legittimario a maggior ragione, possono agire in riduzione.

La tesi, infatti, smentisce la natura indisponibile e personale dell'azione di riduzione, attribuendole, invece, natura patrimoniale³¹.

Non solo, la tesi in esame contesta, altresì, la *ratio* della norma per come prospettata dall'orientamento opposto.

Si ritiene, infatti, che la norma sia compatibile anche con lo scopo di tutela del credito senza che ciò pregiudichi gli interessi della famiglia. Ovvero, il creditore agisce *ex art.* 557 comma primo c.c. nei limiti del soddisfacimento del suo credito e non per reintegrare l'intera quota di riserva del legittimario, salva l'entità del credito.

Si aggiunga che la tutela del credito è riconosciuta, sia pure indirettamente, in plurime disposizioni costituzionali e che, pertanto, nel giudizio di bilanciamento il principio di tutela dei creditori non è automaticamente soccombente.

³⁰ FERRI, *Dei legittimari*, Artt. 536-564, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1981, 199; D'AVANZO, *Delle successioni*, cit., 499; BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1944, 278; PINO, *La tutela del legittimario*, Padova, 1954, 51; PAGLIANTINI, *Legittimario pretermesso, fallimento e rinuncia all'azione di riduzione: spigolature sulla ed volontà testamentaria negativa e tutela dei creditori*, in *Dir. succ. e fam.*, 2015, 53.

³¹ ZOSO, *La trasmissibilità dell'azione di riduzione*, in *Corr. giur.*, 2012, p. 581; GRASSI, *Rinuncia del legittimario pretermesso all'azione di riduzione e mezzi di tutela dei creditori: revoca della rinuncia ed esercizio in surroga dell'azione di riduzione*, in *Famiglia*, 2004, 1190.

Infine, soccorre, altresì, l'argomento comparatistico in base al quale si richiama l'art. 524 ZGB svizzero secondo cui i creditori del legittimario leso o pretermesso sono ammessi ad esercitare l'azione di riduzione nell'inerzia del titolare, sino a concorrenza del credito, ove da tale inerzia possa derivare loro un pregiudizio³². Nell'ambito dell'orientamento possibilista, per altra tesi, la legittimazione ad agire in riduzione dei creditori è implicita nel sistema poiché è sufficiente l'applicazione dell'art. 2900 c.c. quale azione di carattere generale³³. In tale prospettiva, non è nemmeno necessario avvalersi di una lettura estensiva dell'art. 557 comma primo o di una lettura *a contrariis* dell'art. 557 comma terzo c.c. in quanto l'applicazione dell'art. 2900 c.c. si fonda "sopra alcuni degli istituti fondamentali del diritto privato vigente"³⁴.

Il terzo comma dell'art. 557 c.c., in tale prospettiva, è indice del riconoscimento mediato della concreta compatibilità della surrogatoria con l'azione di riduzione del legittimario leso o pretermesso.

Nel dibattito, in linea con quest'ultima posizione, si inserisce la sentenza di legittimità in nota che illumina così la via per la soluzione della questione nel riconoscere fondamento esclusivo nella disposizione di cui all'art. 2900 c.c., attraverso l'interpretazione sistematica degli articoli 557 e 524 c.c.

Tuttavia, come anticipato, la pronuncia lascia ancora qualche ombra, in quanto vi sono due questioni che rimangono senza soluzione.

La prima questione riguarda l'acquisto o meno della qualità di erede da parte del legittimario pretermesso quando i creditori esercitino vittoriosamente l'azione di riduzione in via surrogatoria.

Sul punto, la sentenza offre una soluzione di compromesso tra le varie istanze evidenziate³⁵ ed esclude l'acquisto della qualità di erede in capo al debitore.

La seconda questione riguarda il caso in cui l'erede rinunci espressamente all'azione di riduzione, eventualità di cui la sentenza non si occupa e in merito alla quale ci si interroga sui rimedi a tutela del creditore.

Con riguardo alla prima questione, la dottrina che ha commentato la sentenza all'indomani della pubblicazione esprime perplessità su tale affermazione.

Una voce isolata critica *in toto* la sentenza e si mostra del tutto contraria al riconoscimento dell'azione surrogatoria in via diretta e, di conseguenza, non condivide nemmeno l'affermazione per cui il legittimario pretermesso non acquista la qualità di erede al vittorioso accoglimento dell'azione di riduzione³⁶.

³² MAZZAMUTO, *La tutela dei creditori personali del legittimario leso o pretermesso*, cit., 5.

³³ Per MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 242: l'azione di riduzione in via surrogatoria è esperibile dai soli legittimari lesi. I legittimari pretermessi, invece, devono esplicitare l'intenzione di accettare l'eredità. Nello stesso senso: PANCRAZI, *La tutela dei legittimari*, in *Successioni e Donazioni*, a cura di FAVA, Milano, 2017, 2000. A favore dell'applicazione generale dell'art. 2900 c.c.: REALMONTE, *La tutela dei creditori personali del legittimario*, in *Scritti in onore di Luigi Mengoni*, I, *Diritto civile*, Milano, 1995, p. 631 ss.; ma già in passato BETTI, *Appunti di diritto civile*, 1928-1929, Anno VII, Milano, 1929, p. 516, aveva affermato che l'azione di riduzione avendo natura patrimoniale può essere esperita in funzione surrogatoria e, in seguito, anche SANTORO-PASSARELLI, *Dei legittimari*, in *Comm. cod. civ. D'Amelio-Finzi, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni*, Firenze, 1941, 316 e NICOLÒ, *Surrogatoria. Revocatoria*, cit., artt. 2900 – 2969, cit., 1957, 142; ANNUNZIATA, *Sull'ammissibilità della legittimazione dei creditori personali del legittimario ad esperire, in via surrogatoria, l'azione di riduzione*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, 217-221; BIGONI - GIOVANANZA, *La tutela del creditore personale del legittimario tra surrogatoria, revocatoria ed art. 524 c.c.*, commento a Trib. Novara 18 marzo 2013, in *Notariato*, 2013, 6, 655-665; MASTROBERARDINO, *L'esercizio in surrogatoria dell'azione di riduzione. Legittimazione tacita o riconoscimento indiretto?*, in *Famiglia e Diritto*, 2020, 22.

³⁴ MASTROBERARDINO, *L'esercizio in surrogatoria dell'azione di riduzione. Legittimazione tacita o riconoscimento indiretto?*, cit., 23.

³⁵ BUSANI – CURRAO, *Legittimario pretermesso inerte e azione di riduzione in via surrogatoria*, cit., 529; CICERO – LEUZZI, *Dell'azione di riduzione da parte dei creditori dei legittimari pretermessi*, in *Rivista del Notariato*, 2019, 1130; COGGI, *L'esercizio dell'azione di riduzione tra scelta discrezionale del legittimario pretermesso e ragioni di tutela dei suoi creditori personali*, cit., 72.

³⁶ COGGI, *L'esercizio dell'azione di riduzione tra scelta discrezionale del legittimario pretermesso e ragioni di tutela dei suoi creditori personali*, cit., 72.

Si argomenta che l'art. 524 c.c. è norma eccezionale non suscettibile di applicazione analogica³⁷; che, secondo gli insegnamenti di Mengoni, l'azione di riduzione non rende la disposizione lesiva relativamente inefficace, ma importa che il bene che ne è colpito si consideri rientrato nel patrimonio del *de cuius* in favore del legittimario; ed infine, che accogliendo tale conclusione, si verificherebbe una disparità di trattamento in merito ai debiti ereditari poiché il beneficiario della riduzione non partecipa anche al passivo ereditario³⁸.

La dottrina maggioritaria, invece, accoglie con favore le conclusioni della sentenza, ma ritiene che, seppur condivisibili, pecchino di “eccesso di motivazione”³⁹ nel punto in cui afferma che il legittimario non acquista la qualità di erede ove detta l'esperimento dell'azione non comporti, in concreto, l'acquisizione di beni.

Si riconosce, senza dubbio, che l'aspetto più innovativo della sentenza non sia tanto quello dell'ammissibilità dell'esercizio in via surrogatoria dell'azione di riduzione, quanto quello degli effetti che da essa ne derivano⁴⁰. Tutti i precedenti giurisprudenziali, infatti, non si erano mai soffermati sugli effetti che l'accoglimento dell'azione di riduzione in surrogazione potesse produrre nella sfera giuridica del debitore legittimario.

Autorevole dottrina evidenzia che la sentenza non tiene conto del pacifico orientamento per cui l'esperimento dell'azione di riduzione da parte di un legittimario pretermesso, configura *ex art. 476* un atto che determina, in ogni caso, l'accettazione tacita dell'eredità poiché presuppone la volontà di accettare del soggetto che non ne avrebbe diritto se non nella qualità di erede⁴¹.

Non solo, le conclusioni della sentenza in commento omettono di considerare la pacifica opinione secondo cui al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione il conseguimento della qualità di erede non è subordinato alla verifica di un effetto patrimoniale positivo della sfera giuridica del legittimario⁴².

Dunque, si fronte a tale *impasse* la dottrina ritiene che non vi fosse il bisogno di affermare che il legittimario pretermesso non diventi erede poiché non subisce effetti patrimoniali, bensì era sufficiente ribadire che l'azione surrogatoria esperita dai creditori non ha effetti sulla sfera del legittimario in applicazione analogica dell'art. 524 c.c.⁴³

Altra dottrina, invece, giustifica le conclusioni della sentenza richiamando un diverso argomento sistematico. Si ritiene che l'eventuale acquisto della qualità di erede per il vittorioso esercizio dell'azione di riduzione in surrogatoria da parte dei creditori non costituirebbe un *unicum* nell'ordinamento.

Soccorre, infatti, il caso del chiamato all'eredità in possesso dei beni ereditari che non rispetti la disciplina di cui all'art. 485 c.c. Ovvero, nel caso il chiamato all'eredità non completi l'inventario dei beni di cui è in possesso nei termini di legge, si considera erede puro e semplice, anche contro la sua volontà⁴⁴.

Sulla criticità riguardante la ripartizione dei debiti ereditari, invece, vi è chi ritiene che il legittimario comunque non risulti gravato dei debiti, nonostante ciò possa costituire una disparità di trattamento⁴⁵.

³⁷ COGGI, *L'esercizio dell'azione di riduzione tra scelta discrezionale del legittimario pretermesso e ragioni di tutela dei suoi creditori personali*, cit., 73; CICERO – LEUZZI, *Dell'azione di riduzione da parte dei creditori dei legittimari pretermessi*, cit., 1130: gli Autori riconoscono, tuttavia, che la Suprema Corte ha “probabilmente” aderito all'indirizzo dottrinale per cui l'art. 524 c.c. rappresenta un mezzo di conservazione della garanzia generica e nonostante ciò, accolgono con favore la pronuncia.

³⁸ COGGI, *L'esercizio dell'azione di riduzione tra scelta discrezionale del legittimario pretermesso e ragioni di tutela dei suoi creditori personali*, cit., 73.

³⁹ BUSANI – CURRAO, *Legittimario pretermesso inerte e azione di riduzione in via surrogatoria*, cit., 529.

⁴⁰ BUSANI – CURRAO, *Legittimario pretermesso inerte e azione di riduzione in via surrogatoria*, cit., 529: il riconoscimento, infatti, era già pacifico nella giurisprudenza di merito.

⁴¹ BUSANI – CURRAO, *Legittimario pretermesso inerte e azione di riduzione in via surrogatoria*, cit., 530.

⁴² BUSANI – CURRAO, *Legittimario pretermesso inerte e azione di riduzione in via surrogatoria*, cit., 530.

⁴³ BUSANI – CURRAO, *Legittimario pretermesso inerte e azione di riduzione in via surrogatoria*, cit., 530.

⁴⁴ MASTROBERARDINO, *L'esercizio in surrogatoria dell'azione di riduzione. Legittimazione tacita o riconoscimento indiretto?*, cit., 23.

⁴⁵ MASTROBERARDINO, *L'esercizio in surrogatoria dell'azione di riduzione. Legittimazione tacita o riconoscimento indiretto?*, cit., 25.

Tale ultima affermazione, tuttavia, non appare condivisibile. Ove si ammetta l'acquisto della qualità di erede, è inevitabile che, anche a detrimento dei creditori stessi, il legittimario condivida il peso dei debiti ereditari in proporzione alle rispettive quote *ex art. 752 e 754 c.c.*⁴⁶

Ad ogni modo, così riepilogando il dibattito che ha fatto seguito alla pubblicazione della sentenza, si condivide l'orientamento espresso da autorevole dottrina secondo il quale il legittimario pretermesso non acquista la qualità di erede in applicazione analogica dell'art. 524 c.c.

Difatti, i creditori agiscono in surrogatoria soltanto fino a concorrenza del loro credito e si rivolgono al chiamato subordinato che ha visto accrescere il patrimonio con i beni del legittimario pretermesso. Al pari del creditore del rinunciante, il creditore del legittimario pretermesso può, grazie al vittorioso esperimento dell'azione *ex art. 2900 c.c.*, esercitare una azione esecutiva individuale nei confronti di colui che nel frattempo sarà diventato erede, il chiamato subordinato che riceve i beni vincolati all'esecuzione.

Con riguardo alla seconda questione, ossia l'individuazione del rimedio per il creditore nel caso il legittimario rinunci espressamente all'azione di riduzione *ex art. 557 comma secondo c.c.*, il dibattito è tuttora aperto, sia in dottrina sia nella giurisprudenza di merito, mancando una posizione condivisa e mancando una pronuncia di legittimità sul punto.

Anche tale questione, tuttavia, si può sciogliere facendo riferimento agli istituti generali predisposti dal Legislatore volti alla tutela del credito e verificando se ne sussistono le condizioni di applicabilità.

In ordine, applicando il ragionamento svolto sui rimedi per il creditore rispetto alla mancata accettazione con beneficio di inventario da parte dell'erede, anche in questo caso l'azione surrogatoria non è esperibile dal creditore poiché l'erede non rimane inerte, ma scientemente rinuncia all'azione di riduzione⁴⁷.

Parimenti, non soccorre il rimedio dell'azione revocatoria poiché rispetto alle condizioni richieste dall'art. 2901 c.c., anche ove vi sia un intento fraudolento, la rinuncia non è tecnicamente un atto di disposizione e inoltre, l'azione revocatoria non produce alcun effetto restitutorio⁴⁸.

Dunque, ancora una volta, non rimane che l'applicazione analogica dell'art. 524 c.c. quale espressione di tutela dei creditori che in ogni modo siano stati danneggiati dall'atteggiamento del loro debitore verso la delazione ereditaria che gli sia rivolta⁴⁹.

Tale soluzione, infatti, è stata accolta quale possibile rimedio per i creditori dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria⁵⁰.

Il meccanismo, ad ogni modo, si presenta un po' farraginoso in quanto nell'ipotesi in cui il legittimario leso o pretermesso abbia rinunciato all'azione di riduzione *ex art. 524 c.c.*, la tutela dei creditori innanzitutto, si

⁴⁶ BUCCELLI, *Dei Legittimari*, in *Comm. Schlesinger sub art. 564 c.c.*, Milano, 2012, 773; CANTELMO, *Dei Legittimari*, cit., 30.

⁴⁷ Cass. civ., 18 febbraio 2000, n. 1867 in *Foro It.*, 2000, 1867 e Cass. civ., 4 agosto 1997, n. 7187, in *Foro it.*, 1998, 145. In dottrina: REALMONTE, *La tutela dei creditori personali del legittimario*, cit., 652.

⁴⁸ In giurisprudenza Cass. civ., 19 febbraio 2013, n. 4005 in *Vita not.*, 2013, 715 e in dottrina D'AVANZO, *Delle successioni*, cit. In dottrina non manca chi, invece, ritenga sia lo strumento più adeguato: FERRI, *Dei legittimari*, cit.; CASULLI, *Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1957; PINO, *La tutela del legittimario*, cit.; F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1969, CANTELMO, *I legittimari*, in *Successioni e Donazioni*, cit.; CAPASSO, *Gli strumenti di tutela del creditore dell'erede rinunciante e/o dei legittimari pretermessi*, cit.

⁴⁹ BUSANI - CURRAO, *Legittimario pretermesso inerte e azione di riduzione in via surrogatoria*, cit., 530.

⁵⁰ In giurisprudenza: Corte di Appello di Napoli, 12 gennaio 2018 in *Notariato*, 2018, 214 con nota di PIRONE. In dottrina: MENGONI, *Successione necessaria*, cit., 244; REALMONTE, *La tutela dei creditori personali del legittimario*, cit., 629; BUCCELLI, *Dei Legittimari*, cit., 600; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2009, 322. In senso contrario e nel senso dell'inidoneità di qualsiasi rimedio: DAMIANI, *La tutela del legittimario e il presunto principio di tutela dei suoi creditori*, cit., 857.

esperisce l'azione revocatoria per rendere inefficace la rinuncia e solo poi, si esperisce l'azione di riduzione in via surrogatoria⁵¹.

La dottrina più attenta, tuttavia, segnala anche il caso problematico di legato in sostituzione di legittima di valore inferiore che rechi danno ai creditori⁵².

Nel caso di silenzio del legatario, in tal caso, appare problematica l'impugnazione di una pura omissione. Il legato, infatti, si acquista *ipso iure* e, dunque, si dovrebbe considerare il silenzio come una conferma tacita, ancorché ritrattabile⁵³.

In tal caso, si dovrebbe ammettere una forzatura del sistema attraverso il riconoscimento dell'azione revocatoria rispetto ad un atto che non è qualificabile come una disposizione.

Da qui, si evidenzia l'opportunità di una modifica legislativa al fine di superare i contrasti giurisprudenziali e dottrinali e le criticità emerse dall'applicazione analogica dell'art. 524 c.c.

In tal senso, la dottrina propone l'inserimento nel Codice di un articolo dal seguente tenore: “*Se taluno, benché senza frode, rinunzia all'eredità o all'azione di riduzione [o alla quota a lui riservata del valore del patrimonio ereditario] ovvero accetta espressamente o tacitamente un legato in sostituzione di legittima con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità ovvero agire in riduzione [o agire per il pagamento della quota riservata] in nome e luogo del rinunziante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari o sul loro controvalore] fino alla concorrenza dei loro crediti / Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia all'eredità o all'azione di riduzione [o all'azione per il pagamento della quota riservata] ovvero dall'accettazione espressa o tacita del legato in sostituzione di legittima*”⁵⁴.

La proposta è senz'altro condivisibile, ma conoscendo le lunghe tempistiche parlamentari, nel frattempo, occorre individuare uno strumento efficace di tutela delle pretese creditorie e l'unico istituto utile risulta l'applicazione analogica dell'art. 524 c.c., sia nel caso di inerzia del legittimario per sconfessare l'acquisto della qualità di erede ove l'azione di riduzione sia esperita in surrogatoria dai creditori e sia nel caso di rinuncia all'azione di riduzione.

In conclusione, dunque, alla luce delle considerazioni svolte, si accoglie con favore la soluzione prospettata dalla pronuncia in nota.

Infatti, emerge dalle disposizioni esaminate che la responsabilità patrimoniale del debitore non è attenuata in ambito successorio poiché la legge vi predispone vari strumenti a tutela del credito, anche nell'ipotesi in cui il legittimario sia leso o pretermesso, senza pregiudicare la tutela dell'interesse della famiglia e della libertà di autodeterminazione.

Dott.ssa Chiara Scapinello

Dottoranda di ricerca in Diritto, Mercato e Persona, Università Cà Foscari Venezia

Avvocato, Specializzata in professioni legali

⁵¹ BUSANI – CURRAO, *Legittimario pretermesso inerte e azione di riduzione in via surrogatoria*, cit., 530.

⁵² MAZZAMUTO, *La tutela dei creditori personali del legittimario leso o pretermesso*, cit., 26.

⁵³ MAZZAMUTO, *La tutela dei creditori personali del legittimario leso o pretermesso*, cit., 26 ove riporta come rimedio alternativo l'esperimento in via estensiva dell'*actio interrogatoria* ex art. 481 c.c. da parte dei creditori affinché si fissi un termine al legatario per la rinuncia.

⁵⁴ MAZZAMUTO, *La tutela dei creditori personali del legittimario leso o pretermesso*, cit., 29 ove segnala la proposta di MAGLIULO.